

## ***(Trans)gender shades.***

# **I pericoli dell'intelligenza artificiale per il diritto all'identità delle persone trans**

*Sara Di Giovanni\**

(TRANS)GENDER SHADES. THE DANGERS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR THE RIGHT TO IDENTITY FOR TRANSGENDER PEOPLE

ABSTRACT: This contribution evaluates the impact of artificial intelligence (AI) on transgender rights, focusing on gender identity protection. While society tries to acknowledge gender complexity, AI operates with biased binary models, marginalizing transgender people. AI's foundation often misinterprets gender as a fixed, physiological binary, excluding transgender input. This disparity between AI construction and individual gender identity rights presents constitutional issues.

KEYWORDS: Artificial Intelligence (AI); Discriminatory Algorithms; Transgender People's Rights; Right to Gender Identity; Constitutional Challenges.

ABSTRACT: Questo contributo intende esaminare l'impatto discriminatorio dell'intelligenza artificiale (IA) sui diritti delle persone trans, concentrandosi sulla protezione dell'identità di genere. Mentre la società cerca di riconoscere la complessità di genere, l'IA opera con modelli binari, marginalizzando ulteriormente le persone trans. Le fondamenta dell'IA spesso interpretano il genere come un binomio fisico e immutabile, escludendo il contributo delle persone trans. Tale disparità tra la costruzione dell'IA e il diritto individuali all'identità di genere solleva problematiche di carattere costituzionale.

PAROLE CHIAVE: Intelligenza Artificiale (IA); algoritmi discriminatori; diritti delle persone trans; diritto all'identità di genere; sfide costituzionali.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il diritto costituzionale all'identità sessuale (prima) e di genere (poi) – 3. Le sfide del genere nella società: oltre il sistema binario dell'identità – 4. Come risponde l'algoritmo? – 5. Conclusioni.

---

\* *Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale, Università di Milano. Mail: [sara.digiovanni@unimi.it](mailto:sara.digiovanni@unimi.it). Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo. Il titolo del contributo prende ispirazione dal progetto Gender Shades, un'iniziativa di ricerca promossa dalla ricercatrice Joy Buolamwini del MIT Media Lab nel 2017, volta a condurre uno studio sui sistemi di riconoscimento facciale automatizzato. I risultati hanno dimostrato che molti di questi sistemi sono imprecisi (o erronei) nel riconoscimento delle donne e delle persone nere rispetto agli uomini bianchi, determinando importanti conseguenze di carattere discriminatorio.*

## 1. Introduzione

Il rapido – e talvolta incontrollabile – sviluppo dell'intelligenza artificiale ha sollevato importanti interrogativi in ordine all'incidenza di tale tecnologia sui diritti fondamentali della persona.

Se, da un lato, la dottrina è concorde nel riconoscere la natura spesso discriminatoria dei sistemi di intelligenza artificiale<sup>1</sup>, dall'altro lato rimangono ancora irrisolti gli interrogativi in merito alla precisa individuazione delle categorie di persone maggiormente colpite dall'impatto discriminatorio di tali tecnologie<sup>2</sup>.

Sotto questo punto di vista, le evidenze statistiche dimostrano che gli effetti pregiudizievoli e discriminatori derivanti dall'uso dell'intelligenza artificiale colpiscono in misura maggiormente accentuata gli appartenenti a minoranze<sup>3</sup>, intese queste ultime non solo come comunità numericamente più ridotte e limitate rispetto alla popolazione in generale, ma soprattutto come gruppi che occupano una posizione di subordinazione all'interno di una struttura gerarchica<sup>4</sup> che, quindi, li opprime.

Sarebbe possibile ritenere, dunque, che nella categoria da ultimo richiamata rientrino anche i membri della comunità LGBTQ+, e, in particolare le persone *trans*<sup>5</sup>.

La dottrina ha evidenziato come gli studi condotti sui sistemi di intelligenza artificiale, che si traducono generalmente in forme di discriminazione nei confronti delle donne, sono in realtà limitati<sup>6</sup>. Molto spesso, la creazione dei sistemi di intelligenza artificiale<sup>7</sup> ha avuto alla base un'idea distorta dello stesso *genere*, venendo questo trattato come «un concetto binario, immutabile e discernibile fisiologicamente»<sup>8</sup>. Ne è esempio il c.d. *automatic gender recognition*<sup>9</sup> una sotto-categoria del riconoscimento facciale che cerca, avvalendosi di un software, di identificare il genere delle persone attraverso una molteplicità di elementi di carattere biometrico. Sistemi di tale portata, basati sul presupposto che l'appartenenza ad un genere sia definibile – oltre che in termini binari – anche aprioristicamente attraverso elementi universali, come possono essere tratti fisici, comportamentali o di altra natura, come il riferimento al nome proprio, fondano un pericolo importante: la tecnologia che si basa su concezioni errate del genere porterà a errori di precisione nel riconoscimento e nella identificazione delle

<sup>1</sup> Sul tema, si v. M. D'AMICO, C. NARDOCCI, *Intelligenza artificiale e discriminazione di genere: rischi e possibili soluzioni*, in G. CERRINA FERONI, C. FONTANA, E.C. RAFFIOTTA (a cura di), *AI Anthology. Profili giuridici, economici e sociali dell'intelligenza artificiale*, Milano, 2022; C. COLAPIETRO, *Intelligenza artificiale e discriminazioni*, in *Studi parlamentari e di politica costituzionale*, 211, 2022, 9-17.

<sup>2</sup> C. NARDOCCI, *Intelligenza artificiale e discriminazioni*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, 3, 2021, 15.

<sup>3</sup> S.U. NOBLE, *Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism*, New York, 2018; C. NARDOCCI, *Minorities and Minority Rights in the Era of Artificial Intelligence*, in *European yearbook on minority issues brill 2025*, in corso di pubblicazione.

<sup>4</sup> C. NARDOCCI, *Intelligenza artificiale e discriminazioni*, cit., 4.

<sup>5</sup> La distinzione tra i termini transessuali, transgender e, ad oggi, trans, è di estremo rilievo. Per una definizione delle prime due categorie terminologiche, si v. B. PEZZINI, *Transgenere in Italia: le regole del dualismo di genere e l'uguaglianza*, in G. VIDAL MARCÍLIO POMPEU, F. FACURY SCAFF (a cura di), *Discriminação por orientação sexual. A homossexualidade e a transexualidade diante da experiência constitucional*, Brazil, 2012, 327 ss.

<sup>6</sup> In questo senso, O. KEYES, *The Misgendering Machines: Trans/HCI Implications of Automatic Gender Recognition*, *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, Vol. 2, No. CSCW, Article 88, 2018.

<sup>7</sup> Da ora, IA.

<sup>8</sup> O. KEYES, *The Misgendering Machines*, cit.

<sup>9</sup> Da ora, AGR.

persone, nonché al rafforzamento di stereotipi già esistenti nella realtà con conseguenze psicologiche negative<sup>10</sup> e, da ultimo, ad un uso malintenzionato da parte di governi<sup>11</sup> e attori privati.

L'obiettivo del presente contributo è, allora, quello di valutare l'impatto che i sistemi di intelligenza artificiale dispiegano nei confronti dei diritti delle persone *trans*, con particolare riferimento alla tutela del loro diritto all'identità personale<sup>12</sup>.

## 2. Il diritto costituzionale all'identità sessuale (prima) e di genere (poi)

Per poter affrontare il tema dell'impatto dell'intelligenza artificiale sui diritti delle persone *trans* è necessario muovere da una ricostruzione dei loro diritti nella prospettiva del diritto costituzionale.

Nel 1968, il *transessualismo* viene definito dalla scienza medica come una «sindrome caratterizzata dal fatto che un individuo, genotipicamente e fenotipicamente di un sesso determinato, ha la consapevolezza di appartenere al sesso, o meglio, al genere opposto»<sup>13</sup>. Una simile definizione ha conosciuto, nel corso del tempo, un importante ampliamento – seppur mai abbandonando la componente “patologizzante”<sup>14</sup> – in quanto le categorie di sesso e di genere, sulle quali si gioca il riconoscimento delle soggettività *trans* sono categorie dinamiche e, inevitabilmente, suscettibili di profonde trasformazioni. Tuttavia, è la divergenza tra sesso attribuito alla nascita e identità nella quale ci si riconosce – e la eventuale e successiva necessità di raggiungere un riequilibrio tra tali componenti – a interessare il diritto.

Come noto, il «problema del transessualismo»<sup>15</sup> si pone all'attenzione delle scienze giuridiche a partire dagli anni Settanta e, in particolare all'attenzione della Corte costituzionale nel 1979.

In occasione della sentenza n. 98 del 1979, la Corte costituzionale fu chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 165 e 167 del r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238 (*Ordinamento dello stato*

<sup>10</sup> In generale, occorre sottolineare come lo stereotipo (e, nello specifico, lo stereotipo di genere) sia funzionale al rafforzamento di classificazioni che ridondano in trattamenti discriminatori riservati ad un gruppo sociale. Cfr. C. NARDOCCI, *La generalizzazione irragionevolmente discriminatoria: lo stereotipo di genere tra diritto e corti*, in *Genius*, 2018, 4.

<sup>11</sup> Basti soltanto ricordare che, ad oggi, sono nove i paesi nel mondo dove il transessualismo è considerato un reato, cui si aggiungono altri paesi dove, nonostante l'assenza di leggi specifiche, i governi attuano politiche di repressione o di limitazione della libertà di espressione. Per saperne di più, si v. *Human Rights Watch*, #OUTLAWED, *The love that dare not speak its name*, consultabile al link [https://features.hrw.org/features/features/lgbt\\_laws/](https://features.hrw.org/features/features/lgbt_laws/) (ultima consultazione 2/12/2024)

<sup>12</sup> Fondamentale, in tal senso, è la sentenza n. 13 del 1994, con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto, per la prima volta, il diritto all'identità personale come parte del «patrimonio irretrattabile della persona umana», riconducendolo nell'alveo dell'art. 2 Cost. Sul tema, si v. A. PACE, *Nome, soggettività giuridica e identità personale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1, 1994, 103.

<sup>13</sup> A. MURATORIO, U. PALAGI, *Aspetti psichiatrici e medico legali del transessualismo*, in *Giorn. med. leg., infortun. e tossicol.*, 1968, 259.

<sup>14</sup> Sul tema della patologizzazione del transessualismo, si v. A. LORENZETTI, *Diritti in transito. La condizione giuridica delle persone transessuali*, Milano, 2013, 88 ss.; F. SACCOMANDI, *Spesso non binarie, sempre non conformi: la “piena depatologizzazione” delle soggettività trans*, in *Genius*, 2, 2020.

<sup>15</sup> Così si esprimeva la dottrina in occasione delle prime riflessioni proposte in seguito alla sentenza n. 98 del 1979, con la quale la Corte costituzionale non ha riconosciuto fondamento costituzionale alle pretese di modifica del sesso da parte delle persone transessuali. In questo senso, S. BARTOLE, *Transessualismo e diritti inviolabili dell'uomo*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1979, 1179 ss.

civile), e dell'art. 454 del codice civile, in relazione agli artt. 2 e 24 della Costituzione, nella misura in cui escludevano il diritto alla rettificazione dell'atto di nascita e alla attribuzione del sesso femminile «nell'ipotesi di modificazioni artificiali di un sesso che facciano perdere ad un individuo le caratteristiche peculiari maschili ed acquistare quelle femminili esterne, qualora le modificazioni stesse trovino corrispondenza in una originaria, indiscutibile, personalità psichica di natura femminile».

Il dibattito dottrinale che ha interessato il riconoscimento costituzionale del diritto all'identità si sviluppava, all'epoca, in relazione all'art. 2 Cost. e, più specificatamente, al principio personalista. Si riteneva, cioè, che il richiamo all'art. 2 Cost. fosse destinato ad offrire il fondamento non solo per una ricostruzione delle implicazioni di carattere civilistico, ma anche penalistico. In altri termini, il richiamo ad una capacità estensiva dell'art. 2 Cost.<sup>16</sup> avrebbe impedito alla Corte costituzionale di imbarcarsi in un'opera di «ingegneria giuridica»<sup>17</sup>, sopperendo ad un'inerzia legislativa che mancava di riconoscere una tutela normativa a persone che chiedevano una correzione del sesso attribuito alla nascita.

Tuttavia, con la sentenza richiamata, la Corte costituzionale ha deciso di percorrere la strada di una “chiusura” della clausola di cui all'art. 2 Cost., affermando che «dalla Costituzione non è possibile desumere una tutela di quel diritto cui richiamavasi l'attore in giudizio e che il giudice *a quo* – riconoscendolo sprovvisto di tutela nella legge ordinaria – ha ritenuto potesse essere compreso fra i diritti inviolabili dell'uomo»<sup>18</sup>, ritenendo si debba parlare non tanto di «identità sessuale», quanto piuttosto di (presunto) diritto a far riconoscere un sesso esterno diverso dall'originario, a seguito di un'operazione chirurgica – comunque non riconducibile ad assi costituzionali.

La dottrina ha criticato fortemente una simile impostazione, ritenendo che per «identità sessuale» deve intendersi piuttosto il diritto a far riconoscere il sesso reale dell'individuo, apparendo essa un aspetto della più generale identità, intesa come «complesso degli elementi che caratterizzano (e distinguono) l'individuo e la sua personalità»<sup>19</sup>. Di conseguenza, la garanzia dello sviluppo della persona umana deve essere piuttosto considerata in relazione alla protezione dell'identità e, nello specifico, dell'identità sessuale<sup>20</sup>, necessariamente riconducibile alla portata “aperta” dell'art. 2 Cost.

Nonostante la sua posizione di chiusura di cui si è detto, la Corte costituzionale consegnava un auspicio a che il legislatore italiano, così come stava accadendo in altri ordinamenti giuridici, potesse intervenire e definire il “problema” del transessualismo, soprattutto in considerazione delle implicazioni giuridiche che avrebbe comportato sul fronte dell'istituto del matrimonio<sup>21</sup>.

<sup>16</sup> Come noto, la dottrina costituzionalista ha impegnato diversi momenti di riflessione attorno alla capacità o meno dell'art. 2 Cost. di ricomprendere nella sua portata diritti di libertà ulteriori rispetto a quelli indicati negli artt. 13 e ss. della Carta costituzionale. Per una lettura dell'art. 2 Cost. come contenente una “clausola aperta” si v. A. BARBERA, Art. 2, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1979, 91-92. Nel senso di interpretare l'art. 2 Cost. come “clausola chiusa”, invece, A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, Padova, 1992, 4 ss., il quale sostiene che il riconoscimento di diritti ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dalla Costituzione potrebbe comportare delle insanabili antinomie con altre norme costituzionali.

<sup>17</sup> S. BARTOLE, *op. cit.*, 1180.

<sup>18</sup> Così, Corte costituzionale, sent. n. 98 del 1979, cons. in dir. 2.

<sup>19</sup> M. DOGLIOTTI, *Identità personale, mutamento del sesso e principi costituzionali*, in *Giurisprudenza italiana*, 26, 1981.

<sup>20</sup> *Ibidem*.

<sup>21</sup> La Corte costituzionale, in diverse occasioni, è stata chiamata a pronunciarsi sulla disciplina del matrimonio e dell'unione civile a fronte di un percorso di riaffermazione di genere intrapreso da uno dei partner. In tal senso,

In questo senso, la legge n. 164 del 1982 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso)<sup>22</sup> rappresenta un punto di svolta, in quanto non solo sancisce e riconosce, per la prima volta, il diritto ad ottenere una rettifica del sesso e dei dati anagrafici per i c.d. “diversi”<sup>23</sup>, ma alimenta altresì un cambiamento giurisprudenziale della stessa Corte costituzionale. Non sorprende, così, che, nel 1985 il Giudice costituzionale sia arrivato a riconoscere il fondamento costituzionale di un diritto all’identità sessuale, inteso come un «aspetto e fattore di svolgimento della personalità»<sup>24</sup>. Il diritto all’identità personale deve essere inteso, infatti, come «esigenza di “essere sé stessi”, nella prospettiva di una compiuta rappresentazione della personalità individuale in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, nelle sue qualità ed attribuzioni»<sup>25</sup>. In questo modo, esso viene ricondotto nell’alveo dei c.dd. diritti di identità personale, i quali, insieme al diritto al nome, all’immagine e ai segni distintivi, contraddistinguono la persona<sup>26</sup>.

Per ciò che concerneva le persone transessuali, originariamente l’identità sessuale veniva ricondotta alla tutela dell’integrità fisica e alla problematica degli atti di disposizione del proprio corpo, attraverso il criterio esclusivo degli organi genitali esterni per l’individuazione del sesso<sup>27</sup>. La procedura di rettifica del sesso, in virtù della legge n. 164 del 1982, prevede che la persona interessata presenti ricorso al Tribunale ordinario, il quale valuta documenti, testimonianze e una perizia medico-legale; inoltre, se necessario, autorizza l’intervento chirurgico e pronuncia una sentenza di rettifica del sesso negli atti di stato civile. Così costruita, la disciplina della riaffermazione di genere è apparsa nel tempo frammentaria, tanto da essere stata interessata da diversi interventi della Corte costituzionale. Significative, in questa prospettiva, sono le sentenze n. 221 del 2015<sup>28</sup> e n. 180 del 2017<sup>29</sup>, con le quali la Corte costituzionale ha interpretato la legge n. 164 del 1982 in modo da “eliminare” la rigidità del requisito essenziale della modifica dei caratteri sessuali sia primari sia secondari per accedere alla rettifica definitiva dei dati anagrafici – riconoscendo questo momento piuttosto come possibile ed eventuale – e garantendo, di contro, il diritto alla salute psico-fisica che si lega inscindibilmente ai percorsi di

---

si richiamano le sentenze n. 170 del 2014 e la sentenza n. 66 del 2024 della Corte costituzionale, con le quali la Corte si è pronunciata in punto di effetti della rettifica nei confronti dell’istituto del matrimonio e del legame da unione civile. Per saperne di più, si v. B. PEZZINI, *La Corte costituzionale applica una condizione risolutiva al matrimonio del transessuale*, in [www.confrontocostituzionali.eu](http://www.confrontocostituzionali.eu), 2014; A. LORENZETTI, *Corte costituzionale e Corte europea dei diritti umani: l’astratto paradigma eterosessuale del matrimonio può prevalere sulla tutela concreta del matrimonio della persona trans*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 12(1), 2014, 1152; B. LIBERALI, *Sulla trasformazione del rapporto di coppia a seguito di rettificazione di sesso dieci anni dopo: la parola (ancora) alla Corte costituzionale*, in *Diritti comparati*, 2024.

<sup>22</sup> Sul tema, si v. C. LA FARINA, *Alcune osservazioni riguardo alla legge sul cambiamento di sesso*, in *Rivista italiana di medicina legale.*, 1983, 815-939; S. PATTI, M. R. WILL, *Commento alla legge 14 aprile 1982, n. 164*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1983, 38-46.

<sup>23</sup> Così, Corte cost., sent. 161 del 1985.

<sup>24</sup> Corte cost., sent. 161 del 1985. Per un commento alla sentenza, si v. M. DOGLIOTTI, *La Corte costituzionale riconosce il diritto all’identità sessuale*, in *Giurisprudenza italiana*, parte I, sez. I, 1987, 235.

<sup>25</sup> *Ibidem*.

<sup>26</sup> Così, F. MODUGNO, *I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995, 12 ss.

<sup>27</sup> M. DOGLIOTTI, *La Corte costituzionale riconosce il diritto all’identità sessuale*, cit., 235 ss.

<sup>28</sup> Per un commento, I. RIVERA, *Le suggestioni del diritto all’autodeterminazione personale tra identità e diversità di genere. Note a margine di Corte cost. n. 221 del 2015*, in *Consulta Online*, 1, 2016;

<sup>29</sup> Per un commento, si v. A. LORENZETTI, *Il cambiamento di sesso secondo la Corte costituzionale: due nuove pronunce (nn. 180 e 185 del 2017)*, in *Studium iuris*, 4, 2018, 446.

transizione<sup>30</sup>. Proprio in queste pronunce, si realizza un cambio terminologico e concettuale, non parlando più solo di “identità sessuale”, ma, piuttosto, di «diritto all’identità di genere quale elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU)». Una affermazione che costituisce un approdo senza dubbio centrale della evoluzione culturale dell’ordinamento giuridico<sup>31</sup>.

Una simile impostazione ha permesso di rafforzare (e riformare) la nuova concezione di “identità sessuale” introdotta con la legge n. 164 del 1982 e confermata con la sentenza n. 161 del 1985, in favore di una tutela ad ampio raggio del diritto all’identità di genere. Essa non deve più essere considerata solo in relazione agli organi genitali esterni, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale, comunque essenziali al processo di sviluppo della personalità della persona umana. In questo modo, le richieste giuridiche di riaffermazione di genere si sono spostate da un piano prettamente medico e chirurgico ad un piano di autodeterminazione di genere, fondato sul principio costituzionale di autodeterminazione di cui all’art. 2 Cost.<sup>32</sup>.

### 3. Le sfide del genere nella società: oltre il sistema binario dell’identità

Il tema del transgenerismo impone, inoltre, di riflettere su che cosa si intende per sesso e genere e su che cosa si dovrebbe intendere per sesso e genere affinché a tutte le soggettività *trans* venga riconosciuta una particolare tutela giuridica, nell’ottica del dispiegamento del diritto costituzionale all’identità di genere.

Il dibattito dottrinale e scientifico che ha interessato la discussione attorno ai concetti di sesso e genere è molto ampio e non è questa la sede per ridurre a poche battute una discussione accademica che ha visto l’intersezione di una molteplicità di voci e anche di discipline<sup>33</sup>.

Basti qui soltanto ricordare che la rilevanza dei termini sesso e genere fonda le proprie origini nella scienza medica, dove il sesso era inizialmente inteso come «una delle due forme principali di individui che si presentano in molte specie e che si distinguono rispettivamente come femmine o maschi, soprattutto in base agli organi e alla struttura riproduttiva»<sup>34</sup>.

Accanto ad un primo approccio di carattere strettamente biologico, si è sviluppato un secondo approccio, di matrice psichiatrica, con la quale appare per la prima volta nel panorama medico, politico e dottrinale anche il termine *genere*. Gli psichiatri e gli psicologi, che, nell’ambito dello studio delle

<sup>30</sup> Sul rapporto tra transessualismo, rettificazione di sesso ed essenzialità dell’intervento chirurgico, si v. N. POSTERARO, *Transessualismo, rettificazione anagrafica del sesso e necessità dell’intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari: riflessioni sui problemi irrisolti alla luce della recente giurisprudenza nazionale*, in *Rivista italiana di medicina legale*, 4, 2017, spec. 1359 ss.

<sup>31</sup> Corte cost., sent. n. 221 del 2015, cons. in dir. 4.

<sup>32</sup> Per una ricostruzione giurisprudenziale delle tappe che hanno interessato il riconoscimento del diritto al cambiamento di sesso, si v. M. D’AMICO, *I diritti dei “diversi”. Saggio sull’omosessualità*, in *Osservatorio AIC*, 6, 2021, 163 ss.

<sup>33</sup> La letteratura, come anticipato, è molto vasta. Tra le voci più autorevoli, si v. T. MOI, *What is a Woman? And Other Essays*, Oxford, 1999. A. OAKLEY, *Sex, Gender and Society*, Farnham, 1985; J. BUTLER, *Gender trouble: Feminism and the Subversion of Identity*, London, 1999. Per una ricognizione più puntuale del dibattito dottrinale sul tema, si v. E. SCHIAPPA, *The transgender exigency. Defining Sex and Gender in the 21<sup>st</sup> Century*, London, 2022.

<sup>34</sup> E. SCHIAPPA, *The transgender exigency*, cit., 15.

persone intersessuali e transessuali, per primi introdussero il concetto di genere, tentarono di descrivere la condizione transessuale come quella di una persona che si sente “intrappolata” nel corpo sbagliato: ciò ha permesso di distinguere tra sesso biologico e orientamento psicologico di un individuo. Nel 1955, lo psicologo John Money accolse nel dibattito scientifico la nozione di “gender role”, basata sulla storia delle persone ermafrodite, per differenziare le attitudini e i comportamenti distinti dalle caratteristiche connesse al sesso biologico.

È in questo panorama scientifico che viene proposta per la prima volta la definizione di sesso come categoria biologica e di genere come categoria sociale e psicologica, funzionale ad una classificazione sociale tra mascolinità e femminilità in quanto bacino delle ricostruzioni sociali di quei tratti e comportamenti considerati appropriati per ciascuno dei due sessi<sup>35</sup>.

Infatti, come noto, la differenziazione nei ruoli e negli *status* giuridici riconosciuti in capo a ciascun individuo rappresenta una pratica ricorrente nell’organizzazione pubblica<sup>36</sup>, dove la categorizzazione sessuale binaria era (e, in un certo modo, è ancora) necessaria in una società patriarcale basata su un sistema di separazione delle sfere. In questo modo, il sistema giuridico – attraverso un contesto di «discriminazione strutturale»<sup>37</sup> – assegna alle donne il compito di gestire la “sfera privata” della cura e della produzione, mentre all’uomo affida la “sfera pubblica” della politica e del lavoro retribuito<sup>38</sup>. In un mondo così costruito, il sesso anagrafico non rappresenta una realtà pre-giuridica<sup>39</sup>, quanto piuttosto una categoria funzionale all’attribuzione di compiti e responsabilità.

La sopravvivenza di una identità binaria immediatamente intellegibile, esclusiva e stabile è motivata dalla necessità di mantenere un sistema istituzionale caratterizzato e alimentato da eteronormatività<sup>40</sup>: di conseguenza, le categorie binarie sessuali mantengono un ruolo di mantenimento degli status individuali e di divisione dei ruoli. In quest’ottica, la transizione e il cambio di identità rappresentano un elemento di incertezza e al tempo stesso di “minaccia” ad un sistema così definito.

Tuttavia, l’evoluzione della scienza medica e biologica<sup>41</sup>, ma anche del dibattito accademico e dottrinale dimostrano come la prevalenza del binarismo rappresenta il residuo di una dominazione culturale

<sup>35</sup> *Ibidem*, 18 ss.

<sup>36</sup> P. STARR, *Social categories and claims in the liberal state*, in *Social research*, 1992, 263 ss.

<sup>37</sup> S. OSELLA, *Come evolve il diritto all’identità di genere? Fattori strutturali, culturali e dogmatici nella giurisprudenza costituzionale italiana e colombiana. Un’analisi comparata*, in *Rivista di Diritti Comparati*, 4, 2023, 2.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> *Ibidem*, dove l’A. sostiene che neanche il principio di eguaglianza avrebbe ridimensionato l’importanza del sesso anagrafico, ma la sua dimensione sostanziale (attraverso, ad esempio, le azioni positive) avrebbe piuttosto rafforzato l’utilità di questa categoria. L’A. porta come esempio la preservazione di un diritto di famiglia esclusivamente eterosessuale: in questo caso, la scriminante per accedere all’istituto matrimoniale continua a rimanere il sesso anagrafico.

<sup>40</sup> J. HALLEY, *Split decisions. How and why to take a break from feminism*, Princeton and Oxford, 2006, 136; J. BUTLER, *Gender trouble*, cit., 22-23, così come richiamati da S. OSELLA, *Come evolve il diritto all’identità di genere?*, cit., 22.

<sup>41</sup> Si pensi al famoso studio condotto dalla biologa femminista Anne Fausto-Sterling, che nel 1993 ha sostenuto che nella natura umana è possibile individuare almeno cinque sessi o comunque un numero indefinito, essendo impossibile ridurre ad un numero la complessità del sesso. Si veda, a tal proposito, A. FAUSTO-STERLING, *The five sexes. Why male and female are not enough*, in *The Sciences*, 1993, 20.

e politica europea<sup>42</sup> che non riesce a rispondere più alle esigenze delle nuove minoranze sessuali<sup>43</sup> e, in particolare, delle minoranze *trans non binarie*<sup>44</sup>.

Anche la legge n. 164 del 1982 dispiega una struttura binaria e “binarizzante”, escludendo – almeno per ora<sup>45</sup> – la possibilità di un riconoscimento di un «terzo sesso» [*rectius*: terzo genere], soddisfacendo le pretese di riconoscimento di persone e identità (che comunque esistono), in un’ottica non tanto (e non più) di diritto alla rettifica del sesso, quanto di diritto all’autodeterminazione di genere<sup>46</sup>.

Il tema centrale che qui interessa sottolineare riguarda la difficoltà della società e del diritto di attenersi ad un’ondata di cambiamenti nelle rivendicazioni di riconoscimento, nei ruoli di genere, nelle capacità di autodeterminazione degli individui che porteranno inevitabilmente ad un ripensamento delle categorie culturali e politiche, verso una de-binarizzazione degli *status* giuridici.

Al tempo stesso occorre chiedersi come, se la società e il diritto faticano ad abbandonare i pregiudizi e gli stereotipi che animano la società patriarcale e il sistema di divisione dei ruoli su cui da sempre si fonda, questi possano essere abbandonati (o non trasferiti) nelle nuove frontiere della società.

<sup>42</sup> M. LUGONES, *Heterosexualism and the colonial/modern gender system*, in *Hypatia*, 2007, 186 ss.

<sup>43</sup> Intese cioè come «minoranze che [incarnano] forme di vita non conformi alla norma e che le rende destinatarie di un qualche tipo di stigma» (Cfr. M. MONTALTI, *Orientamento sessuale e Costituzione decostruita*, Bologna, 2007, 24 ss.). Si v. inoltre E. HEINZE, *Sexual Orientation: a Human Right. An Essay on International Human Rights Law*, Dordrecht-Boston-London, 1995, 243, in cui l’A. sottolinea come il concetto di minoranza nasce per alludere ad uno stato d’oppressione e viene mantenuto per la trasformazione in stato di liberazione, ad un tempo conservando e sorpassando le sue stesse origini storiche. Seguendo questa logica, adottata anche da M. MONTALTI, *Orientamento sessuale e Costituzione decostruita*, cit., 20 ss., e affermando che gli individui possono tendere a sentirsi parte di una minoranza in virtù del loro comportamento sessuale, che può essere considerato come espressivo di una deviazione inaccettabile, si potrebbe giungere ad affermare che nella più ampia nozione di “minoranza sessuale” possano rientrare anche le persone trans, in quanto distinte per comportamenti devianti dai paradigmi di “normalità”.

<sup>44</sup> Intese cioè come quelle identità che negano, superano o rifiutano il genere e il sistema dicotomico di maschile e femminile. Sul tema, si v. C. P. GUARINI, *Appunti su “terzo sesso” e identità di genere*, in *Dirittifondamentali.it*, 1, 2019.

<sup>45</sup> In realtà, il diritto sta iniziando a percepire la tensione del sistema sessuale binario. Si pensi alla sentenza n. 143 del 2024, con la quale la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bolzano anche sull’art. 1 della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui non permette – al momento della rettifica del sesso anagrafico – di indicare un sesso diverso da quello maschile e da quello femminile. In altri termini, quindi, alla Corte costituzionale è stato chiesto indirettamente di pronunciarsi sul legittimo riconoscimento delle identità non binarie. Tuttavia, nella sentenza richiamata, nonostante la Corte riconosca il «tono costituzionale» della problematica, ritiene che il riconoscimento delle identità non binarie sia materia riservata al legislatore.

<sup>46</sup> Sul tema, si v. R. RUBIO MARIN, S. OSELLA, *La autodeterminación de género: Gender Critical Radfems a la prueba de la proporcionalidad*, in *IberICONnect Blog*, 2021. Interessante è anche il panorama comparato, dove gli ordinamenti giuridici stanno introducendo progressivamente forme di tutela per il riconoscimento delle identità non binarie. Si pensi, ad esempio, alla Colombia, dove la Corte colombiana si è pronunciata sul tema in occasione della sentenza T-033/22. Per saperne di più si v. S. OSELLA, *Come evolve il diritto all’identità di genere?*, cit.; S. OSELLA, R. RUBIO MARIN, *Gender recognition at the crossroads: Four models and the compass of comparative law*, in *International Journal of Constitutional Law*, 21, 2, 2023, 574-602.



#### 4. Come risponde l'algoritmo?

L'evoluzione scientifica, dottrinale e politica della categoria del genere, nonché delle rivendicazioni di riconoscimento che ad essa sono connesse, sollecita alcune riflessioni sulle modalità con cui la società e il diritto possono rispondere a evoluzioni e cambiamenti che necessitano di una puntuale regolamentazione normativa.

In altre parole, al legislatore non è richiesto di "disciplinare" l'esistenza delle persone *trans* e/o non binarie *prima*, quanto piuttosto di garantire il dispiegamento costituzionale della loro tutela dopo<sup>47</sup>, tracciando dei confini che possano rendersi "sentinella" anche di effetti discriminatori derivanti dalla stessa società che, ad oggi, inevitabilmente si intreccia con gli sviluppi tecnologici dei sistemi di intelligenza artificiale.

L'esistenza di persone che negano, mettono in discussione, modificano e incidono sulla struttura binaria della propria identità si scontra con sistemi che fanno da eco ad una impostazione, viceversa, strettamente binaria della società e dei rapporti tra individui.

Il tema dell'interazione tra le persone *trans* e i sistemi di intelligenza artificiale si inserisce a pieno titolo nel dibattito dottrinale attorno alla presunta neutralità dell'algoritmo e, soprattutto, alla categorizzazione dei nuovi dogmi di diritto antidiscriminatorio<sup>48</sup> che possano al meglio definire e ricondurre a sistema i trattamenti differenziati derivanti dall'intelligenza artificiale.

Il superamento della dimensione prettamente binaria della categoria del genere pone sfide nuove al funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale, che sempre più dovranno trovare spazio nel dibattito dottrinale e non solo.

Nello specifico, ciò che si verifica per le persone *trans* che entrano in contatto con determinati sistemi di IA è un disallineamento tra come l'algoritmo costruisce l'identità binaria di genere e come la persona si autodetermina rispetto alla propria identità di genere.

Il già citato *automatic gender recognition* rappresenta un esempio importante di come i nuovi sistemi di IA siano costruiti su idee standardizzate della nozione di genere, ponendosi alla base di conseguenze pregiudizievoli per il diritto alla propria identità di genere.

Come noto, il riconoscimento automatico è un sistema di intelligenza artificiale ampiamente utilizzato in diversi ambiti, affinché possa velocizzare e semplificare processi di identificazione delle persone<sup>49</sup> che richiederebbero altrimenti maggior tempo e maggiori elementi<sup>50</sup>.

Tuttavia, se nella maggior parte dei casi la tecnologia richiede che la persona inserisca i dati relativi alla propria identità, diverso è ciò che accade con l'AGR, in quanto esso rimuove l'opportunità per la persona di auto-identificarsi, deducendo, invece, il genere di appartenenza attraverso altri dati raccolti: questa tecnologia utilizza informazioni come il nome legale, la fisionomia facciale, il modo di parlare,

<sup>47</sup> Corte cost., sent. 161 del 1985, in cui si afferma che il legislatore deve limitarsi a disciplinare gli effetti di una situazione preesistente [*rectius*, la «sindrome transessuale»].

<sup>48</sup> In tal senso, C. NARDOCCI, *Intelligenza artificiale e discriminazioni*, cit.

<sup>49</sup> Sebbene, come si dirà in seguito, l'*AI Act* adottato dall'Unione europea abbia indicato i sistemi di riconoscimento facciale come sistemi "ad alto rischio", essi sono legittimi laddove usati per ragioni di sicurezza e sorveglianza pubblica.

<sup>50</sup> Sono molteplici i casi di sistemi di AI che "discriminano". Sul tema, si v. M. D'AMICO, *Una parità ambigua. Costituzione e diritti delle donne*, Milano, 2020, 316 ss.

la scelta di indossare o meno *make up* per poter ridurre l'identità di genere della persona ad una mera dicotomia semplicistica<sup>51</sup>.

Un sistema così impostato rischia potenzialmente di compromettere e ledere il diritto all'identità di genere delle persone, soprattutto *trans*, nella misura in cui i sistemi di IA riflettono schemi binari su cui è costruito il concetto di identità di genere.

In realtà, le potenzialità discriminatorie dei sistemi di intelligenza artificiale si sono già trasformate in azione. Si pensi, per fare qualche esempio, all'iniziativa promossa dalla metropolitana di Berlino che, in occasione dell'8 marzo, ha permesso alle donne di viaggiare gratis. In concreto, però, ciò ha permesso solo alle *donne* identificate come tali dall'intelligenza artificiale di viaggiare gratis<sup>52</sup>: l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale costruiti su struttura binarie del genere ha determinato l'apertura dei tornelli soltanto a coloro che, in conformità a parametri stereotipati, venivano riconosciute come *donne*.

Ciò accade in quanto gli AGR sono generalmente costruiti attraverso una consapevolezza stringente del genere: ad esempio, attraverso i sistemi di riconoscimento facciale, coloro che hanno i capelli corti saranno più probabilmente identificati come uomini, mentre coloro che indossano *make up* saranno identificate come donne. Tecnologie di tale portata fanno infatti affidamento su presunzioni del genere inteso in termini strettamente biometrici e dicotomici, come può essere la struttura ossea oppure la forma del viso.

L'esempio riportato aiuta a comprendere come quanto viene "leso" dai sistemi di IA non è tanto (e solo) l'accesso ad un servizio o ad una prestazione, quanto, a monte, il diritto delle persone di autodeterminarsi – e soprattutto di vedersi riconosciute in base alla propria identità. L'esaurimento dell'identità di genere a categorie biometriche binarie comporta delle problematiche rilevanti in termini di autodeterminazione e di diritto all'identità personale per tutte e tutti ma, in particolar modo, per le persone *trans* che, in sistemi di intelligenza artificiale così costruiti, non solo vengono *misgendered*<sup>53</sup>, ma negati nella loro esistenza<sup>54</sup>.

In generale, come noto, gli effetti potenzialmente lesivi e discriminatori dei sistemi di intelligenza artificiale deriverebbero dalla loro natura interamente umana<sup>55</sup> e, nello specifico, dalla loro stretta connessione con il mondo maschile. Di conseguenza, non sarebbe l'intelligenza artificiale per sua natura a ledere i diritti fondamentali, quanto piuttosto il singolo individuo che, attraverso l'intelligenza artificiale e il bagaglio culturale che ha portato alla sua programmazione, discrimina<sup>56</sup>.

Tuttavia, se, da un lato, i *gendered data* sono funzionali alla comprensione di disparità, diversificazioni e discriminazioni basate sul *genere*, soprattutto al fine di costruire strategie e politiche di promozione

<sup>51</sup> Per saperne di più, O. KEYES, *op. cit.*, 4.

<sup>52</sup> La notizia di cronaca richiamata è consultabile al <https://www.wired.it/attualita/tech/2021/04/26/lgbt-algoritmi-genere-orientamento-sessuale/> (ultima consultazione 2/12/2024).

<sup>53</sup> Termine inglese utilizzato per indicare le situazioni in cui viene attribuito o utilizzato un genere errato.

<sup>54</sup> Diversi studiosi hanno iniziato a domandarsi come gli algoritmi opprimono e discriminano categorie di individui già suscettibili di discriminazione nella società. Tra questi, O. KEYES, *op. cit.*; S.U. MOBLE, *op. cit.*, la quale sostiene che gli algoritmi discriminano in quanto riflettono negativamente i *bias* già esistenti all'interno della società.

<sup>55</sup> K. CRAWFORD, *The Hidden Biases in Big Data*, in *Harvard Business Review*, 1 aprile, consultabile al link <https://hbr.org/2013/04/the-hidden-biases-in-big-data>, 2013 (ultima consultazione 2/12/2024).

<sup>56</sup> M. D'AMICO, *Parole che separano. Linguaggio, Costituzione, Diritti*, Milano, 2023, 122.

dell'inclusione, dall'altro lato appare diverso laddove tali sistemi siano indirizzati alle persone *trans*, in quanto gli AGR «operazionalizzano costantemente il genere in modo *trans*-escludente»<sup>57</sup>.

Dal punto di vista del diritto antidiscriminatorio, è interessante provare a sistematizzare la discriminazione operata dai sistemi di AGR nei confronti delle persone *trans*. Accogliendo la nozione di *AI-derived discrimination*<sup>58</sup> e l'idea che gli effetti discriminatori che discendono dalla costruzione ovvero dall'utilizzo dei sistemi di IA sono propri di una nuova categoria antidiscriminatoria, non potendo – per le sue peculiarità – essere ricondotta ed esaurita nelle categorie “classiche” della discriminazione diretta o indiretta<sup>59</sup> – occorre domandarsi dove si colloca la discriminazione derivante dai sistemi di AGR.

Si parla, a tal proposito, di *proxy discrimination*<sup>60</sup>. Nel quadro del concetto di *proxy discrimination*, occorre soffermarsi anzitutto sulla nozione di *proxy*. In questo senso, si argomenta in dottrina che il *proxy* può essere definito come «un elemento, come ad esempio una qualità che definisce gli esseri umani, che è utilizzato dai sistemi di intelligenza artificiale per distinguere gli individui e/o i gruppi sociali»<sup>61</sup>. La *proxy discrimination* nasce, così, dalla presenza dei *data-set* di “*redundant encodings*”, cioè da ipotesi in cui l'appartenenza ad un determinato gruppo o categoria protetta risulta «codificata da altri dati, che risultano però associati alla medesima categoria protetta»<sup>62</sup>. Il *proxy* lavora attraverso meccanismi di associazione e correlazione creati tra i dati forniti alla macchina e la caratteristica che il sistema ricerca<sup>63</sup>: più dati vengono forniti, più verranno creati *proxy* utili a identificare caratteristiche predittive dell'appartenenza della persona ad un determinato gruppo<sup>64</sup>.

Così come accade per le categorie del diritto antidiscriminatorio “tradizionale”, è possibile distinguere tra *proxy discrimination* intenzionale o diretta e *proxy discrimination* non-intenzionale o indiretta<sup>65</sup>.

Per quanto qui riguarda la forma specifica di discriminazione che nasce dalla frizione tra identità biometricamente costruita e identità autodeterminata dalla persona interessata, è indubbio che essa possa essere ricondotta alla categoria della *proxy discrimination* non-intenzionale. L'elemento da cui deriva la discriminazione non è immediatamente predittivo dell'appartenenza ad un gruppo, in quanto è l'elemento stesso (ad esempio, avere i capelli corti significa essere uomini) a escludere *indirettamente* tutte quelle persone che non lo presentano. In altri termini, il *proxy* e il fattore di discriminazione

<sup>57</sup> O. KEYES, *op. cit.*, 14.

<sup>58</sup> Sul tema, si v. C. NARDOCCI, *Intelligenza artificiale e discriminazioni*, cit.; N. SCHMID, B. STEPHENS, *An Introduction to Artificial Intelligence and Solutions to the Problems of Algorithmic Discrimination*, in *ArXiv*, 2019, 130 ss.

<sup>59</sup> C. NARDOCCI, *Intelligenza artificiale e discriminazioni*, cit., 20 ss.

<sup>60</sup> In letteratura, si v. B. A. WILLIAMS, C. F. BROOKS, Y. SHMARGAD, *How Algorithms Discriminate Based on Data They Lack: Challenges, Solutions and Policy Implications*, in *Journal of Information Policy*, 2018, 78 ss.; C. NARDOCCI, *Proxy Discrimination in Artificial Intelligence: What We Know and What We Should Be Concerned About*, in *Chaire De Recherche Du Canada sur la culture collaborative en droit et politiques de la santé*, 2024.

<sup>61</sup> C. NARDOCCI, *Proxy Discrimination in Artificial Intelligence*, cit.

<sup>62</sup> Così, S. BAROCAS, A. D. SELBST, *Big data disparate impact*, in *California Law Review*, 104, 2016, 13.

<sup>63</sup> Per poter identificare una *proxy discrimination* è essenziale interrogarsi sull'esistenza o meno di forme di associazione o correlazione tra gli elementi di cui la macchina si nutre per operare distinzioni e uno o più fattori di discriminazione. Per saperne di più, C. NARDOCCI, *Proxy Discrimination in Artificial Intelligence*, cit. in cui l'A. sottolinea l'importanza di tracciare una correlazione anche in riferimento ai concetti di discriminazione diretta e indiretta, in quanto la *proxy* potrebbe essere il risultato di una correlazione diretta o indiretta.

<sup>64</sup> A. E. R. PRINCE, D. SCHWARCZ, *Proxy discrimination in the age of artificial intelligence and big data*, in *Iowa Law Review*, 2020, 1275.

<sup>65</sup> C. NARDOCCI, *Intelligenza artificiale e discriminazioni*, cit., 20 ss., 28 ss.

non risultano immediatamente correlati, in quanto il primo non è immediatamente (o apparentemente) predittivo del secondo. Quello che accade è che la macchina costruisce una correlazione e un collegamento tra una variabile e un dato e l'associazione che ne risulta – ancorché formulata in termini “neutri” – identifica una categoria protetta sulla base di un elemento non presente, in modo esplicito, nel *data-set*<sup>66</sup>.

Ancora più significativa, perché idonea a rappresentare in modo ancora più evidente la forma di discriminazione sofferta dalle persone *trans* da parte dei sistemi di AGR è la sotto-categoria delle c.d. *omitted variables bias*, in quanto l'algoritmo, pur non riferendosi a dati sensibili esclusi e indisponibili nel *data-set*, produce effetti discriminatori in ragione delle associazioni create a partire da altri dati che sono indirettamente predittivi dell'appartenenza del singolo categorie protette<sup>67</sup>.

E, per quanto riguarda le persone *trans*, occorre allora domandarsi se le associazioni tra i dati riguardano le persone *trans* in quanto tali, oppure se la discriminazione che ne deriva sia l'effetto di un'associazione tra dati che riguardano altre categorie di minoranze. In altri termini, si potrebbe affermare che la discriminazione che ne deriverebbe non sarebbe fondata sull'identità *trans* in sé, ma sarebbe piuttosto il “riflesso” della discriminazione di *genere* che – attribuendo all'essere *donna o uomo* determinate caratteristiche – “esclude” e “categorizza” tutti coloro che in tali qualità o caratteristiche non sono riconducibili, finendo con incidere negativamente sul diritto di ciascuna e di ciascuno di autodeterminarsi in relazione alla propria identità.

## 5. Conclusioni

La crescente diffusione dei sistemi di IA e le difficoltà di “governarla” pongono problemi significativi per la tutela dei diritti fondamentali e per la tutela dei diritti delle persone *trans*, soprattutto per quanto riguarda il diritto all'identità personale e di genere.

Gli algoritmi sui quali sono costruiti i sistemi di IA si basano, come si è visto, su modelli binari, spesso densi di pregiudizi e stereotipi. Questi modelli non solo non riescono a cogliere la complessità e la fluidità del concetto di genere, ma tendono anche ad amplificare le discriminazioni già presenti nella società, tanto che in un futuro non così remoto, potrebbero inoltre fornire agli stati intolleranti strumenti di identificazione che rischiano di alimentare climi di oppressione e violenza<sup>68</sup>.

Gli *Automatic gender recognition* sono un chiaro e significativo esempio di come tali sistemi, se modellati su concezioni e idee frutto di stereotipi, possano marginalizzare e stigmatizzare ulteriormente una categoria di individui già oggetto di oppressione e violazione di diritti, tanto da ridurre la loro identità ad una mera categoria biometrica.

Da un punto di vista normativo, l'*Artificial Intelligence Act* adottato dall'Unione europea sembra recepire le problematiche di sistemi di IA così strutturati, proponendone una distinzione in virtù del loro grado di rischio. In particolare, proprio i sistemi di riconoscimento facciale, basati su un utilizzo dei dati

<sup>66</sup> *Ibidem*, 29.

<sup>67</sup> *Ibidem*, 30.

<sup>68</sup> *Infra* 11.

biometrici raccolti e creatori di distinzioni irragionevoli, sono qualificati come sistemi ad alto rischio (*unacceptable risk*) e, per questo motivo, vietati<sup>69</sup>.

Di conseguenza, è importante e urgente garantire un corretto utilizzo, nonché una corretta programmazione delle tecnologie di IA che rispettino e promuovano i diritti fondamentali di tutte le persone, compresi coloro che appartengono a minoranze.

Ciò comporta al tempo stesso una revisione critica e una regolamentazione rigorosa dei sistemi di intelligenza artificiale, cui si aggiunge anche un impegno culturale nella costruzione degli algoritmi, così che possano riflettere le diversità e le molteplicità dell'essere umano in tutta la sua complessità.

Soltanto attraverso un approccio di inclusione e di rispetto delle diversità, nonché di comprensione dei rischi e dei pericoli dell'IA, si potrà garantire che i primi sistemi di intelligenza artificiale diventino strumenti di progresso e non di accentuazione di oppressione e di marginalizzazione.

---

<sup>69</sup> Regolamento UE 2024/1689, Annex III.